



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

CORTE DEI CONTI



0002522-19/05/2016-SC_MAR-T71-P

Al Sindaco del Comune di Ascoli Piceno
comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it

Al Presidente del Consiglio comunale di
Ascoli Piceno
comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it

All'Organo di revisione del comune di
Ascoli Piceno
pieri.paolo@legalmail.it

**Oggetto: Comune di Ascoli Piceno – Rendiconto Esercizio 2011 e 2012 – Verifiche ex art.
148 Bis Tuel**

**Si trasmette la deliberazione n 99/2016/PRSP concernente l'oggetto.
L'invio avrà seguito anche tramite SIQUEL**

Il Direttore della Segreteria
(dott. Carlo Serra)





Deliberazione n. 99/2016/PRSP

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nella Camera di consiglio del 21 gennaio 2016

composta dai magistrati:

- Cons. Andrea LIBERATI – Presidente f.f.
- Cons. Pasquale PRINCIPATO - Componente
- Primo Ref. Valeria FRANCHI – Componente Relatore
- Primo Ref. Marco DI MARCO – Componente

LEGGE 266/2005

RENDICONTO ESERCIZI 2011 e 2012

COMUNE DI ASCOLI PICENO

VERIFICHE EX ART. 148 BIS TUEL

VISTO l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti come modificata, dapprima, con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 148 *bis* comma 3, Tuel;

RICHIAMATA la deliberazione n. 164/2015/PRSP resa da questa Sezione nell'adunanza pubblica del 26 marzo 2015 e nella Camera di consiglio del 27 maggio 2015;

VISTA la nota prot. n. 54287 del 7 settembre 2015, a firma del Sindaco, acquisita agli atti con prot. n. 2180/2015;

ESAMINATA la documentazione pervenuta a seguito delle verifiche, ex art. 148 bis Tuel, in ordine all'adozione dei provvedimenti conseguenti alla deliberazione n. 164/2015/PRSP;

VISTA la nota prot. n. 67240 del 23 ottobre 2015, a firma del Sindaco, acquisita agli atti con prot. n. 2587/2015;

UDITI i rappresentanti dell'Amministrazione – ritualmente convocata per l'adunanza pubblica del 21 gennaio 2016 – nelle persone del Sindaco Avv. Guido Castelli, del Dirigente



Settore Risorse Economiche Dr.ssa Cristina Mattioli, del Presidente collegio dei revisori Dr. Paolo Pieri e del Componente collegio dei revisori Dr. Arcangelo Caputo;

VISTA la nota prot. n. 9207 del 10 febbraio 2016, a firma del Sindaco p.t., acquisita agli atti con prot. n. 1391/2016;

UDITO il relatore dott.ssa Valeria Franchi;

P R E M E S S O

Come noto la funzione di controllo avente ad oggetto i bilanci di previsione ed i rendiconti degli Enti locali, intestata dall'art. 1 commi 166 e ss. Legge 266/2005 alle Sezioni Regionali della Corte dei conti, è stata significativamente incisa dal recente D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, che, in uno ad una più generale rivisitazione del sistema dei controlli interni, ha, altresì, previsto un rafforzamento di quelli esterni sulla gestione, per un verso, mediante l'introduzione di nuovi istituti e, per altro, mediante la implementazione di quelli già esistenti anche al fine di conferire una maggiore effettività agli stessi e di potenziare la vigilanza sulla adozione delle misure correttive.

Rilevano, in questa prospettiva, il novellato art. 148 Tuel e, soprattutto, ai fini che ne occupano, il nuovo art. 148 *bis* Tuel a mente del quale *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1 commi 166 e ss. della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dall'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"* precisandosi come per le verifiche sui rendiconti debba aversi riguardo anche *"alle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*.

Per ciò che attiene le c.d. misure correttive ed il successivo monitoraggio sulle stesse, il comma 3 del citato art. 148 *bis* dispone, inoltre, che *"l'accertamento di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare entro 60 gg dalla (...) pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"* e che *"tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di 30 giorni dal ricevimento"* prevedendosi qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti ovvero in caso di esito negativo che *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

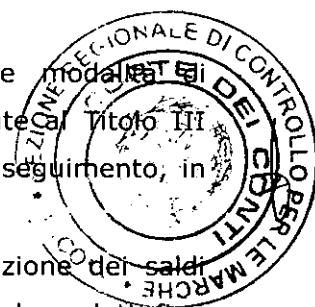
La Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 60 del 5 aprile 2013) ha, peraltro, evidenziato come siffatta evoluzione del sistema dei controlli esterni intestati alla Corte dei conti, e la previsione in favore delle Sezioni regionali di controllo di strumenti di tipo inibitorio, risulti compatibile con gli ambiti di autonomia costituzionalmente garantiti agli enti territoriali e con il principio di equiordinazione di cui all'art. 114 della Costituzione posto che, i nuovi controlli al pari di quelli già previsti dall'art. 1 commi 166 e ss. Legge Finanziaria 2006, sono finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio – assunto a principio positivizzato in plurime disposizioni della nostra Carta fondamentale (cfr. art. 81, 97, 117 e 119 Cost.) – e rinvergono fondamento nella peculiare funzione di presidio assolta dalla Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico.

Né siffatto potenziamento vale a snaturare o inficiare la natura collaborativa dei controlli di cui trattasi – già positivizzata all'art. 7 comma 7 della Legge 6 giugno 2003 n. 131 ed in maniera univoca ribadita dal Giudice delle leggi (Corte Cost. 9 febbraio 2001, n. 37 e 7 giugno 2007, n. 179).

Così ricostruiti il quadro normativo di riferimento e le finalità delle precipue funzioni intestate alla magistratura contabile si illustrano gli esiti delle verifiche svolte relativamente alle misure adottate dal Comune di Ascoli Piceno a seguito della deliberazione n. 164/2015/PRSP.

CONSIDERATO

1. che con deliberazione n. 164/2015/PRSP questa Sezione, all'esito delle verifiche sui rendiconti 2011/2012, ha reso nei confronti del Comune di Ascoli Piceno declaratoria di grave irregolarità in ordine alla operazione di alienazione del compendio di beni relativi alla discarica di Relluce intercorsa con la Ascoli Servizi comunali s.u.r.l.;
2. che, nella specie, il Collegio ha rilevato profili critici in ordine alle modalità di contabilizzazione delle risorse afferenti alla predetta operazione – accertate al Titolo III dell'entrata in luogo del Titolo IV – evidenziando possibili ricadute sul conseguimento, in termini di effettività, dell'obiettivo programmatico del patto di stabilità;
3. che, in ragione di ciò, ha concluso circa la necessità di una rideterminazione dei saldi rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità per l'esercizio 2012 assegnando, a detti fini, termine di 60 giorni;
4. che con successiva nota del 7 settembre 2015 a firma del Sindaco p.t., il Comune di Ascoli Piceno ha fatto pervenire prospetto recante la rideterminazione dei saldi rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità per l'esercizio 2012 e relazione illustrativa delle operazioni di rettifica poste in essere a firma del Responsabile del servizio finanziario;
5. che, a tal riguardo, l'Amministrazione ha, invero, precisato di aver provveduto ad una complessiva rideterminazione dei suddetti saldi rilevando come nel nuovo calcolo siano state, altresì, operate delle esclusioni afferenti a specifiche tipologie di risorse (connesse con la dichiarazione di stato di emergenza e provenienti dall'Unione Europea), che, pur



risultanti dal conto consuntivo dell'anno di riferimento e di quelli precedenti, non hanno trovato evidenza nelle prescritte certificazioni rese al Ministero dell'Economia e delle Finanze – né nei questionari stilati ai sensi dell'art. 1 commi 166 e ss L.F. 2006 – siccome, all'epoca, influenti ai fini del raggiungimento dell'obiettivo programmatico;

6. che per effetto di siffatta revisione è emerso un significativo miglioramento del dato "Differenza tra il risultato netto e obiettivo annuale saldo finanziario" - attestato, all'esito dei nuovi conteggi in € 428,00 in luogo di € 23,00 - come compiutamente rappresentato dai dati di seguito compendati:

Monitoraggio semestrale delle risultanze del patto per l'anno 2012*			
Saldo finanziario in termini di competenza mista			
<i>In migliaia di euro</i>			
Entrate finali	2 semestre	Rettifiche	Patto 2012 ricalcolato
E1 Totale titolo 1°	36.190,00		36.190,00
E2 Totale titolo 2°	6.624,00		6.624,00
E3 Totale titolo 3°	14.246,00	-1.550,00	12.696,00
A detrarre			
E 10	509,00		509,00
Totale entrate correnti nette	56.551,00	-1.550,00	55.001,00
E 12 Totale titolo 4°	5.062,00	353,00	5.415,00
Totale entrate in conto capitale nette	5.062,00	353,00	5.415,00
EFN Totale entrate finali	61.613,00	-1.197,00	60.416,00

Monitoraggio semestrale delle risultanze del patto per l'anno 2014 *			
Saldo finanziario in termini di competenza mista			
Spese finali			
S1 Totale titolo 1°	51.215,00		51.215,00
SCorr N Totale spese correnti nette	51.215,00		51.215,00
S11 Totale titolo 2°	8.698,00		8.698,00
A detrarre			
S 13 * Spese in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)		461,00	461,00
S 15 * Spese in conto capitale relative all'utilizzo di Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)		1.141,00	1.141,00
SCapN Totale spese in conto capitale nette	8.698,00	-	
		1.602,00	7.096,00

SFN	Spese finali nette	59.913,00	-1.602,00	58.311,00
SFIN 14	Saldo Finanziario	1.700,00	405,00	2.105,00
OB	Obiettivo Programmatico Annuale Saldo Finanziario 2013	1.677,00		1.677,00
DIFF	Differenza Tra Il Risultato Netto E Obiettivo Annuale Saldo Finanziario	23,00	405,00	428,00

* Le voci S13 e S15 di cui al prospetto sopra indicato corrispondono alle voci S10 e S12, di cui al prospetto relativo al Monitoraggio patto di stabilità interno 2012 richiamato a pag. 10: a tal riguardo di evidenza l'utilizzo di diversa modulistica per la rappresentazione rispettivamente della parte entrata e della parte spesa.

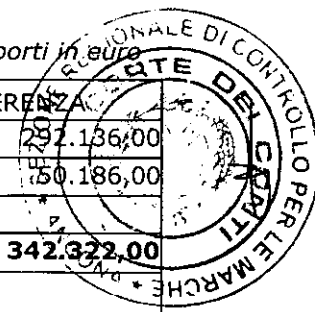
7. che nella relazione illustrativa l'Amministrazione ha rilevato come siffatto effetto migliorativo delle risultanze certificate in sede di "Monitoraggio semestrale delle risultanze del patto per l'anno 2012" debba annettersi alla riduzione, sul fronte delle entrate, della somma di € 1.550,00 dal totale delle risorse accertate al Titolo III – segnatamente alla plusvalenza derivante dall'alienazione della discarica – con contestuale aumento dell'importo *medio tempore* incassato, al Titolo IV per € 353,00 nonché, sul fronte delle spese, alla esclusione dal saldo valido ai fini del rispetto del patto, di pagamenti del Titolo II per un importo complessivo di € 1.602,00 fatti valere su somme incassate e riferite ai finanziamenti (dallo Stato e dall'Unione Europea) avvenuti negli esercizi 2009/2011;

8. che, a sostegno del proprio assunto, ha svolto circostanziate deduzioni dando partitamente conto degli importi finanziati/incassati nei suddetti anni e della correlata normativa di riferimento come di seguito evidenziato:

- Legge 17 dicembre 1997, n. 434 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria".

ANNI	INCASSATO	PAGATO	DIFFERENZA
2009	1.759.923,00	1.467.787,00	292.136,00
2010	799.999,00	749.813,00	50.186,00
2011			
TOTALE	2.559.922,00	2.217.600,00	342.322,00
2012		411.156,67	

Importi in euro



(Nel prospetto viene evidenziato che nel triennio 2009-2011 sono state incassate somme relative agli interventi finanziati dallo Stato per € 2.559,00; nell'anno 2012 a valere su tali risorse sono stati pagati € 342,00; di qui l'esclusione alla voce S13).

- Legge 30 marzo 1998, n. 61 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi".

Importi in euro

ANNI	INCASSATO	PAGATO	DIFFERENZA
2009	430.954,84	415.848,94	15.105,90
2010	6.076,05	-	6.076,05
2011	176.791,82	57.796,01	118.995,81
TOTALE	613.822,71	473.644,95	140.177,76
2012		118.840,26	

(Nel prospetto viene evidenziato che nel triennio 2009-2011 sono state incassate somme relative agli interventi finanziati dallo Stato per € 614,00; nell'anno 2012 a valere su tali risorse sono stati pagati € 119,00; di qui l'esclusione alla voce S13).

- *Risorse provenienti dall'unione Europea Obiettivo 2 REG. (CE) 1260/99 - Asse prioritario 2 Misura 2.6 sub. 2) "Aree attrezzate per il trasporto pubblico e parcheggi urbani".*

Importi in euro

ANNI	INCASSATO	PAGATO	DIFFERENZA
2009			
2010			
2011	126.525,00	16.224,00	110.301,00
TOTALE	126.525,00	16.224,00	110.301,00
2012		106.000,00	

(Nel prospetto viene evidenziato che nel triennio 2009-2011 sono state incassate somme relative agli interventi finanziati dall'Unione Europea per € 127,00; nell'anno 2012 a valere su tali risorse sono stati pagati € 106,00; di qui l'esclusione alla voce S15).

- *POR - FESR CRO Marche 2007/2013 - Asse 5 "Valorizzazione dei Territori". Approvazione schema di "Accordo per l'attuazione del progetto integrato territoriale Paesaggio Fluviale del Tronto finanziato nell'ambito del POR CRO Regione Marche 2007-2013- Asse 5"*

Importi in euro

ANNI	INCASSATO	PAGATO	DIFFERENZA
2009			
2010			
2011	437.901,63		437.901,63
TOTALE	437.901,63		437.901,63
2012		415.601,51	

(Nel prospetto viene evidenziato che nel triennio 2009-2011 sono state incassate somme relative agli interventi finanziati dall'Unione Europea per € 437,00; nell'anno 2012 a valere su tali risorse sono stati pagati € 415,00; di qui l'esclusione alla voce S15).

- *Reg CE n. 1260/99 art. 4 - proposta di zonizzazione delle aree ammissibili all'ob. 2 - 2000/2006 - modifica della deliberazione consiliare n. 262/99. Deliberazione CIPE 15 febbraio 2000 per ampliamento polo universitario piceno.*

Importi in euro

ANNI	INCASSATO	PAGATO	DIFFERENZA
2009	2.735.000,79		2.735.000,79
2010	281.242,28	2.749.789,83	- 2.468.547,55
2011	735.050,91	381.915,78	353.135,13
TOTALE	3.751.293,98	3.131.705,61	619.588,37
2012		645.408,03	

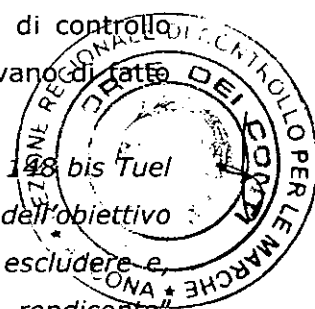
(Nel prospetto viene evidenziato che nel triennio 2009-2011 sono state incassate somme relative agli interventi finanziati dall'Unione Europea per € 3.751,00; nell'anno 2012 a valere su tali risorse sono stati pagati € 620,00; di qui l'esclusione alla voce S15);

9. che, emergendo perplessità rispetto alla procedura osservata, la Sezione, nell'ambito delle verifiche svolte in ordine alla adozione delle misure c.d. correttive ed alla idoneità delle stesse rispetto alla rilevata irregolarità contabile, ha chiesto chiarimenti circa: a) l'avvenuta esclusione, solo in sede di rideterminazione del saldo, dei pagamenti del Titolo 2°, peraltro non adeguatamente certificati nell'anno di effettivo pagamento (anno 2012); b) le modalità di certificazione degli incassi afferenti le somme riferite ai finanziamenti avvenuti negli esercizi 2009/2011 portati a valere sui pagamenti effettuati nell'esercizio 2012 e non rappresentati nelle attestazioni rese dall'Ente in sede di certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno al MEF e di redazione dei questionari sui rendiconti; nonché c) elementi conoscitivi in relazione agli esercizi nei quali hanno trovato o troveranno evidenza le differenze dei pagamenti riferiti alle suddette somme finanziate e/o incassate;

10. che, in riscontro a detta richiesta, l'Amministrazione ha ribadito come le poste oggetto di esclusione in occasione del ricalcolo dei saldi effettuato a seguito della declaratoria di grave irregolarità contabile, benché conformi ai dati contabili risultanti dal conto consuntivo così come prescritto dalla circolare Mef n. 5/2012, non trovino evidenza né nelle certificazioni inviate allo stesso Ministero né nei questionari trasmessi alla Sezione regionale di controllo, atteso che le stesse, negli esercizi di riferimento precedenti quello 2012, risultavano di fatto ininfluenti ai fini del patto;

11. che lo stesso Ente ha, invero, precisato come *"a seguito delle verifiche ex art. 148 bis Tuel (...) ha inteso riconsiderare tutte le poste rilevanti ai fini del raggiungimento dell'obiettivo secondo le disposizioni stabilite dalla circolare Mef ancorché riferite a poste da escludere e, comunque, finalizzate a determinare spazi finanziari non certificati in sede di rendiconto"* rilevando, peraltro, come altri spazi possano discendere dalle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi effettuate negli anni 2013 e 2014;

12. che ulteriori approfondimenti sono stati svolti in occasione dell'adunanza pubblica nell'ambito della quale, in disparte ogni valutazione in ordine alla ammissibilità della più complessiva rivisitazione dei saldi, sono state, altresì, mosse censure in relazione alla contabilizzazione delle suddette esclusioni siccome tale da non assicurare la necessaria neutralità finanziaria delle stesse;



13. che, di fatto reiterando i contenuti del contraddittorio scritto, l'Amministrazione ha sostenuto la legittimazione dell'operazione facendo riserva di produrre ulteriori note scritte;

14. che, invero, con successiva memoria ha svolto più articolate deduzioni e, muovendo dai contenuti della circolare n. 5 del 14 febbraio 2012 con la quale la Ragioneria dello Stato ha impartito indicazioni in ordine all'applicazione delle norme concernenti il Patto di stabilità interno 2012-2014, ha evidenziato come dalla stessa si rileverebbe come l'esclusione delle spese per calamità naturali, grandi eventi e risorse provenienti UE, sia subordinata esclusivamente *"al mero incasso delle connesse entrate vincolate effettuato nel triennio precedente"*;

15. che *ad adiuvandum* l'Ente ha, altresì, offerto in comunicazione gli esiti di una sorta di prova di resistenza rappresentando che, seppure fosse stata data evidenza alle entrate destinate alle calamità naturali, ai grandi eventi ed alle risorse provenienti dall'Unione Europea, i vincoli di finanza pubblica sarebbero stati parimenti osservati in ragione dell'avvenuto rispetto, negli esercizi 2009/2011, del Patto di stabilità interno e del significativo margine registrato, nei medesimi anni, tra il risultato netto conseguito e l'obiettivo annuale assegnato (pari ad € 494 nel 2009, € 18 nel 2010 ed € 706 nel 2011 donde un contributo complessivo di € 1.218);

16. che, a sostegno delle proprie deduzioni e a verifica di quanto esposto, l'Ente ha fornito i dati di seguito compendati:

- ANNO 2009: differenza tra il risultato netto conseguito e l'obiettivo annuale assegnato € 494
"Legge 17 dicembre 1997, n. 434 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria".

INCASSATO	PAGATO	DIFFERENZA
1.760,00	1.467,00	293,00

"Legge 30 marzo 1998, n. 61 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi".

INCASSATO	PAGATO	DIFFERENZA
431,00	416,00	15,00

Reg CE n. 1260/99 art. 4 - proposta di zonizzazione delle aree ammissibili all'ob. 2 - 2000/2006 - modifica della deliberazione consiliare n. 262/99. Deliberazione CIPE 15 febbraio 2000 per ampliamento Polo Universitario Piceno.

INCASSATO	PAGATO	DIFFERENZA
Parte		
185,00		185,00

I dati forniti fanno registrare un importo di € 494,00 per l'anno 2009.

ANNO 2011: differenza tra il risultato netto conseguito e l'obiettivo annuale assegnato €

706,00.

"Legge 30 marzo 1998, n. 61 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi".

INCASSATO	PAGATO	DIFFERENZA
177,00	58,00	119,00

"Obiettivo 2 — REG. (CEA 1260/99. Asse prioritario 2, Misura 2.6 sul). 2) "Aree attrezzate per il trasporto pubblico e parcheggi urbani".

INCASSATO	PAGATO	DIFFERENZA
126,00	16,00	110,00

"POR- FESR CRO Marche 2007/2013 -Asse 5 "Valorizzazione dei Territori". Approvazione schema di "Accordo per l'attuazione del progetto integrato territoriale Paesaggio Fluviale del Tronto finanziato nell'ambito del POR CRO Regione Marche 2007-2013- Asse 5".

INCASSATO	PAGATO	DIFFERENZA
Parte		
121,00		121,00

Reg CE n. 1260/99 art. 4 - proposta di zonizzazione delle aree ammissibili all'ob. 2 - 2000/2006 - modifica della deliberazione consiliare n. 262/99. Deliberazione CIPE 15 febbraio 2000 per ampliamento Polo Universitario Piceno.

INCASSATO	PAGATO	DIFFERENZA
735,00	381,00	354,00

I dati forniti fanno registrare un importo di € 704,00 per l'anno 2011.

17. che, alla stregua di siffatti dati, l'Ente ha, altresì, provveduto a trasmettere un ulteriore prospetto recante la rideterminazione dei saldi come di seguito specificato ed attestante l'avvenuto rispetto, per l'esercizio 2012, del patto di stabilità:



PATTO di STABILITA' INTERNO 2012 (Legge n. 183/2011, Decreto-legge n. 16/2012, n. 74/2012 e n. 95/2012)			
PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti			
MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2012 migliaia di euro			
SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista			
Entrate finali	dati certificati	Rettifiche	Rideterminazione
E1 Totale titolo 1°	36.190,00		36.190,00
E2 Totale titolo 2°	6.624,00		6.624,00

E3 Totale titolo 3°	14.246,00	-1.550,00	12.696,00
A detrarre			
E.9 Contributo a favore delle Province di cui all'art. 17, comma 13-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, da destinare alla riduzione del debito	509,00		509,00
Totale entrate correnti nette	56.551,00	-1.550,00	55.001,00
E 13 Totale titolo 4°	5.062,00	353,00	5.415,00
Ecap N Totale entrate in conto capitale nette	5.062,00	353,00	5.415,00
EF N Totale finali nette	61.613,00	-1.197,00	60.416,00

PATTO di STABILITA' INTERNO 2012 (Legge n. 183/2011, Decreto-legge n. 16/2012, n. 74/2012 e n. 95/2012)			
PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti			
SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista			
Spese finali	dati certificati	Rettifiche	Rideterminazione
S1 Totale Titolo 1°	51.215,00		51.215,00
SCorr N Totale spese correnti nette	51.215,00		51.215,00
S 8 Totale titolo 2°	8.698,00		8.698,00
A detrarre			
S 10 Spese in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)		427,00	427,00
S12 Spese in conto capitale relative all'utilizzo di Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)		770,00	770,00
SCapN Totale spese in conto capitale nette	8.698,00	-1.197,00	7.501,00
SF N Spese finali nette	59.913,00	- 1.197,00	58.716,00
SFIN 12 Saldo Finanziario	1.700,00		1.700,00
OB Obiettivo Programmatico Annuale Saldo Finanziario	1.677,00		1.677,00
DIFF Differenza Tra Il Risultato Netto E Obiettivo Annuale Saldo Finanziario	23,00		23,00

RITENUTO

- I -

Così ricostruiti i passaggi salienti dell'articolato *iter* istruttorio rileva il Collegio come prodromica rispetto ad ogni valutazione circa la legittimità/regolarità – nel merito – delle rettifiche operate dal Comune di Ascoli Piceno sia la questione relativa alla ammissibilità di una rideterminazione dei saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità per l'anno 2012 non circoscritta ai profili di criticità – *id est* errata contabilizzazione delle risorse afferenti all'operazione di alienazione intercorsa con la Ascoli Servizi Comunali siccome accertate al Titolo III dell'entrata in luogo del Titolo IV – rilevati da questa Sezione con la deliberazione n. 164/2015/PRSP.

Ebbene, sul punto, ritiene il Collegio che l'avvenuta complessiva rivisitazione dei dati oggetto di certificazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze si ponga in contrasto con una tendenziale intangibilità dei saldi che pare permeare il complesso di disposizioni regolatrici della materia.

Valenza centrale assume, a tal riguardo, il disposto di cui al comma 20 dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011 n. 183 che detta precise indicazioni in ordine alle certificazioni cui sono tenuti gli enti, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e che, pur significativamente inciso da successivi interventi normativi nella sua formulazione originaria – in forza della quale *"(...) decorsi quindici giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo la certificazione non può essere rettificata"* – circoscrive, comunque, entro ristretti limiti ed entro perentorie scansioni temporali la possibilità di una rettifica dei dati trasmessi.

Assolutamente conformi sono i contenuti delle circolari adottate annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in vista di una corretta applicazione della disciplina relativa al patto di stabilità interno.

Di rilievo, con riguardo all'esercizio finanziario oggetto di verifica, la circolare n. 5 del 14 febbraio 2012 concernente il patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014 che, al paragrafo H relativo alla certificazione, nel richiamare il citato comma 20, ribadisce che *"decorsi quindici giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo, la certificazione non può essere rettificata"* rilevando, peraltro, che *"la predetta scadenza consente di commisurare la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali – di cui all'art. 1, comma 122, della legge n. 220 del 2010 come sostituito dall'art. 7 comma 5, del decreto legislativo n. 149 del 2011 – agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo di cui al richiamato articolo 7, comma 2, lettera a)"* e che, pertanto, *"affinché la riduzione degli obiettivi di cui al citato comma 122 possa determinare benefici sui bilanci degli enti non è possibile derogare al limite temporale sopra evidenziato"* (cfr. pag. 33 circolare cit.).



Significativo, sul punto, si appalesa, altresì, il successivo decreto n. 53363 del 9 luglio 2012 recante le modalità ed i prospetti per il monitoraggio infrannuale nel quale, parimenti, si sottolinea l'esigenza che il monitoraggio sul patto dovrebbe contenere, in linea di principio, dati definitivi ammettendo una possibilità di variazioni e modifiche in caso di dati provvisori e, comunque, nel rispetto del predetto termine di quindici giorni decorrente dalla data ultima prevista per l'approvazione del conto consuntivo 2012 decorso il quale non è più possibile apportare variazioni ai dati comunicati.

Né siffatta sostanziale definitività ed immodificabilità dei saldi appare attenuata alla luce delle successive novelle normative che hanno inciso l'originaria formulazione del citato comma 20 (cfr. art. 1 comma 445 della legge 24 dicembre 2012, n. 228) essendo la possibilità di inviare certificazioni rettificative di dati precedentemente trasmessi, comunque, subordinata a stringenti limiti temporali (da ultimo il comma 722 dell'articolo unico della legge di stabilità 2016 prevede che decorsi 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione le regioni e gli enti locali non possono trasmettere nuove certificazioni rettificative di quelle precedenti) ovvero alla ricorrenza delle condizioni di cui al comma 20 bis del citato art. 31, come introdotto dal comma 446 dell'articolo unico della legge n. 228 del 2012 (cfr. circolare n. 5 del 7 febbraio 2013, circolare n. 6 del 18 febbraio 2014, circolare n. 8 del 2 febbraio 2015 nonché circolare n. 5 del 10 febbraio 2016).

In siffatto contesto è, dunque, evidente come la complessiva rivisitazione dei saldi posta in essere dal Comune di Ascoli Piceno mediante la contabilizzazione, ora per allora, di poste, afferenti a risorse connesse con la dichiarazione dello stato di emergenza ed a risorse provenienti dall'Unione Europea, sia sfornita di adeguato fondamento normativo dovendo, di contro, l'operazione di ricalcolo essere limitata alla criticità accertata dalla Sezione con la citata deliberazione n. 164/2015 e finalizzata ad emendare i saldi già trasmessi al Mef della accertata errata contabilizzazione.

D'altro canto non appaiono persuasive le deduzioni svolte dall'Ente in ordine alla mancata inclusione delle stesse nelle prescritte certificazioni siccome, all'epoca, ininfluenti ai fini del conseguimento dell'obiettivo programmatico.

Nell'evidenziare, invero, come dette poste non abbiano trovato evidenza nemmeno nei questionari trasmessi ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss della legge 266/2005 rileva il Collegio come non possa revocarsi in dubbio che, alla stregua dei principi informativi dell'ordinamento contabile ed in ragione delle superiori finalità sottese alla disciplina del patto di stabilità interno, le poste da includere nel monitoraggio infrannuale non possano essere oggetto di una previa selezione in ragione della loro pretesa influenza ai fini del rispetto del vincolo di finanza pubblica.

- II -

Definita, negativamente, la assorbente questione preliminare di ammissibilità, per mera completezza espositiva deve, peraltro, rilevarsi come non possano considerarsi superate le

censure mosse, altresì, in ordine alle modalità osservate dal Comune di Ascoli Piceno al fine di avvalersi delle menzionate esclusioni.

Sotto questo profilo non appaiono, invero, condivisibili le prospettazioni dell'Ente secondo cui *"limitandosi alla stretta applicazione delle indicazioni di prassi fornite dalla RGS (n.d.r. la circolare n. 5/2012), l'esclusione delle spese per calamità naturali, grandi eventi e risorse provenienti dall'Unione Europea, non è subordinata a nulla se non al mero incasso delle connesse entrate vincolate effettuato nel triennio precedente"* a ciò ostando il chiaro disposto del comma 10 dell'art. 31 della legge 183/2011.

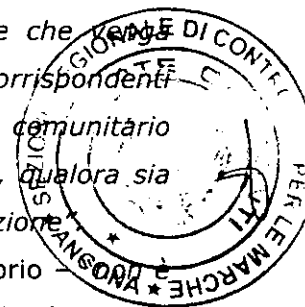
Detta norma dispone, invero, che *"Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea né le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative a entrate registrate successivamente al 2008"*.

Ne consegue che, così come evidenziato dalla Sezione regionale di controllo per la Toscana (cfr. deliberazione n. 173/2013/PAR), *"l'esclusione delle spese è ammissibile purché avvenga nei limiti complessivi delle medesime risorse escluse, vale a dire a condizione che venga mantenuta una correlazione tra le spese portate in detrazione e le entrate corrispondenti"* atteso che *"la neutralità finanziaria del finanziamento comunitario ai fini del calcolo del saldo del patto di stabilità interno, si realizza, ovviamente, qualora sia l'entrata che la spesa connessa allo specifico finanziamento, siano portate in detrazione"*. Secondo il citato orientamento – che il Collegio ritiene di condividere e di far proprio – *è possibile escludere la spesa complessivamente sostenuta negli esercizi finanziari di riferimento correlata solo parzialmente ad una corrispondente entrata derivante da finanziamenti dell'Unione europea accertata o riscossa in un dato esercizio finanziario, e non esclusa, nel complessivo ammontare della risorsa acquisita in bilancio, ai fini del saldo finanziario"*.

Ad avvalorare siffatto assunto concorrono, peraltro, i contenuti della circolare Mef n. 5 del 7 febbraio 2013 che con precipuo riguardo alla fattispecie che occupa, rimarca che *"Qualora un ente non abbia escluso dal saldo finanziario in termini di competenza mista le risorse provenienti dall'Unione Europea nell'anno del loro effettivo accertamento/incasso, non può escludere successivamente le correlate spese nell'anno del loro effettivo impegno/pagamento"*.

D'altro canto alla stregua di siffatto quadro normativo ed interpretativo non appaiono del tutto convincenti le modalità operative osservate dall'Ente, a seguito dei rilievi formulati da questa Sezione in occasione della pubblica adunanza, al fine di assicurare l'anzidetta neutralità finanziaria del finanziamento comunitario (cfr. punto 15).

Anche in ragione della mancata inclusione dei dati di cui trattasi nei questionari trasmessi per gli anni 2009/2011 a questa Sezione – e della mancanza, dunque, di un compendio di dati validati dall'Organo di revisione che non ha, peraltro, condiviso nemmeno i contenuti del



cospicuo contraddittorio scritto intercorso – non è dato, invero, rilevare una coerente ed uniforme rappresentazione delle poste escluse.

A parte la singolare coincidenza del nuovo saldo così come rideterminato con quello oggetto della originaria certificazione al Mef, desunto in via officiosa dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze – R.G.S. - Igepa, deve rimarcarsi come dal nuovo calcolo sia stato totalmente pretermesso l'esercizio 2010 e come per alcune voci escluse relative agli 2009 e 2011 si faccia riferimento talora all'incasso totale talora ad una parte di esso.

Richiamati i dati di dettaglio sopra esposti (cfr. punti 8 e 16) giova evidenziare che, con riguardo all'anno 2009 ed alle risorse afferenti al Reg. CE 1260/99 art. 4 – proposta di zonizzazione delle aree ammissibili all'ob. 2 – 2000/2006 – modifica della deliberazione consiliare n. 262/99, a fronte di un incassato attestato dalla stessa Amministrazione in € 2.735.000,79 sia stato imputato il minore importo di € 185.000,00, e che, parimenti con riguardo all'anno 2011 ed al POR FESR CRO Marche 2007/2013 – Asse 5 "Valorizzazione dei Territori", a fronte di un incassato attestato dalla stessa Amministrazione in € 437.901,63 sia stato imputato il minore importo di € 121.000,00.

Né elementi esplicativi, al riguardo, sono rinvenibili nel pur articolato contraddittorio intercorso.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per le Marche

accerta l'inidoneità dei provvedimenti adottati dal Comune di Ascoli Piceno a seguito della declaratoria di grave irregolarità contabile resa da questa Sezione di controllo giusta deliberazione n. 164/2015/PRSP

e, per l'effetto,

ASSEGNA

nuovo termine di sessanta giorni per provvedere alla rideterminazione dei saldi rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno limitatamente alla rilevata irregolarità contabile (errata contabilizzazione delle risorse rivenienti dall'alienazione della discarica comunale in favore della Ascoli Servizi Comunali)

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa, in via telematica, al Sindaco, al Consiglio comunale, all'Organo di revisione del Comune di Ascoli Piceno e, per quanto di competenza, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito Internet della Amministrazione comunale secondo le modalità di legge.

Così deliberato in Ancona nella Camera di consiglio del 21 gennaio 2016.

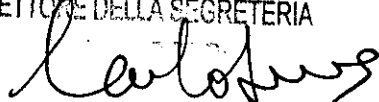
Il relatore

Valeria Franchi



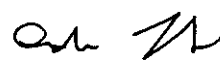
Depositata in Segreteria il 19 MAG. 2016

DIRETTORE DELLA SEGRETARIA



Il Presidente f.f.

Andrea Liberati



CORTE DEI CONTI – CODICE UFF. T71



DOC. INTERNO N. 56668777 del 19/05/2016